



# Il Presidente della Repubblica

Visto il ricorso straordinario proposto dall'Associazione Avvocato di Strada e dal Sig.  
contro il Comune di Verona;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26  
giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con  
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante  
norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi e successive  
modifiche e integrazioni;

Visto il parere n. 236/2025 di cui al numero affare 706/2020, reso dal Consiglio di Stato  
– Sezione Prima - nell'adunanza del 29 gennaio 2025, il cui testo è allegato al presente decreto e  
le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro dell'interno

## DEC R E T A

Il ricorso di cui alle premesse è in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile per  
difetto di giurisdizione.

Dato a ROMA Addì 23 APR. 2025

*Pierluigi Mattarella*  
*M*


Direzione Centrale per le Autonomie  
Protocollo Ingresso del 06/05/2025

Numero: 0014248

Classifica: DAIT - DCAL.MIGRAZ

N. 00706/2020 AFFARE

Numero 00236/ 2025 e data 25/03/2025 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**Sezione Prima**

**Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025**

**NUMERO AFFARE 00706/2020**

**OGGETTO:**

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor [REDACTED] e dall'Associazione Avvocato di Strada, contro il Comune di Verona per l'annullamento dei seguenti atti:

- 1) verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 10958964 del 21.9.2019, elevato dalla Polizia municipale di Verona inerente l'art. 28 bis del regolamento di polizia urbana;
- 2) verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 10958942 del 21.9.2019, elevato dalla polizia municipale di Verona;
- 3) ordine di allontanamento, ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, reso dal Corpo di Polizia municipale di Verona;
- 4) articolo 28 bis del regolamento di polizia urbana del comune di Verona, rubricato "divieto di accattonaggio";
- 5) articolo 67 bis del medesimo regolamento, nella parte in cui stabilisce le

sanzioni da irrogare in caso di violazione del predetto divieto;

#### LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 7187 dell'8-6-2020, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio numero 01580/2020 reso nell'adunanza del 14.10.20;

Vista la relazione integrativa del Ministero dell'interno, trasmessa con nota prot. n. 0016334 del 27.11.2020;

Visto il parere interlocutorio n.00090/2021 reso nell'adunanza del 13.1.21;

Vista la relazione integrativa ministeriale depositata il 20.5.21;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;

Premesso in fatto:

I ricorrenti chiedono l'annullamento dei seguenti atti:

1) verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 10958964 del 21.9.2019, elevato dalla Polizia municipale di Verona inerente l'art. 28 bis del Regolamento di Polizia urbana;

2) verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 10958942 del 21.9.2019 – DASPO-elevato dalla Polizia municipale di Verona in quanto teneva condotte che limitavano la libera accessibilità e fruizione in luogo previsto da Ordinanza o Regolamento di Polizia Urbana;

3) ordine di allontanamento, ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18.4.2017 n. 48, reso dal Corpo di Polizia municipale di Verona;

4) articolo 28 bis del Regolamento di polizia urbana del Comune di Verona, rubricato “Divieto di accattonaggio”;

5) articolo 67 bis del medesimo Regolamento, nella parte in cui stabilisce le

sanzioni da irrogare in caso di violazione del predetto divieto.

Essi deducono l'illegittimità degli atti avversati e chiedono l'annullamento delle norme regolamentari e dell'ordine di allontanamento, instando, invece, quanto alle sanzioni pecuniarie irrogate, per una declaratoria di illegittimità *incidenter tantum*.

Gli istanti fanno, altresì, istanza di sospensione cautelare dell'esecutività degli atti avversati.

2.-I ricorrenti riferiscono che la Polizia municipale di Verona aveva elevato verbale di violazione amministrativa e disposto un ordine di allontanamento nei confronti del signor [REDACTED] persona senza fissa dimora, mentre chiedeva l'elemosina "fermo e seduto a terra, in maniera del tutto passiva e senza arrecare disturbo ai passanti con atteggiamenti violenti o importunanti".

L'irrogazione delle predette misure trovava fondamento negli articoli 28 bis e 67 bis del Regolamento di Polizia urbana, in questa sede contestata.

L'art.28 bis del suddetto Regolamento prevede, infatti, un divieto assoluto di chiedere l'elemosina in tutto il territorio comunale, senza alcuna distinzione delle forme e delle modalità con le quali essa viene effettuata; mentre la seconda stabilisce le sanzioni amministrative accessorie (sequestro delle attrezzature ed ordine di allontanamento) conseguenti alla violazione dell'articolo 28 bis.

Pertanto, ne contestano la legittimità, in quanto introattivo di un divieto assoluto e indiscriminato di chiedere l'elemosina, punendo indistintamente i questuanti, ivi compresi coloro i quali si limitano ad una semplice richiesta di aiuto, priva di condotte violente, invadenti o simulatorie di deformità.

Premesse articolate argomentazioni in ordine all'interesse ad agire dell'Associazione ed alla giurisdizione del giudice amministrativo, propongono i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 13 del TUEL; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 2, 3, 5, 13, 97 e 118 della Costituzione; palese contrasto con le sentenze della Corte Costituzionale n. 19 del 28.12.1995 e n. 115 del 2011;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs.9.7.2003 n. 215; svilimento di potere;

3) Violazione del principio di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

4) Sull'ordine di allontanamento e sulle altre sanzioni erogate: illegittimità derivata - pronuncia incidentale.

3.-Il Comune di Verona, con nota del 13.3.2020, ha trasmesso le proprie deduzioni, rilevando l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle norme regolamentari soggette a pubblicazione; evidenziando, altresì, che l'associazione ricorrente è priva di legittimazione e che la materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso, in quanto il Regolamento comunale ed i provvedimenti adottati risultano del tutto conformi alla ratio ed alla lettera dell'articolo 9 della legge n. 48/2017.

4.-Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota prot. n. 7187 dell'8.6.2020, ha trasmesso la prescritta relazione.

L'autorità riferente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, "in quanto la materia delle sanzioni amministrative è di competenza del Giudice Ordinario".

5.-Con parere n. 01580/2020, reso nell'adunanza del 14.10.2020, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, chiedendo al Ministero dell'interno di esprimere il proprio avviso anche sul merito del gravame, articolatamente deducendo su tutti i motivi proposti con il ricorso straordinario all'esame.

6.-Il Ministero, con nota prot. n. 0016334 del 27.11.2020, ha trasmesso la relazione integrativa e la documentazione richiesta.

7.-I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva datata 30.12.2020, trasmessa alla Sezione con nota ministeriale prot. n. 0000122 del 5.1.2021.

8.-Con parere n. 00090/2021, reso nell'adunanza del 13.1.21, la Sezione prendeva

atto che i ricorrenti avevano prodotto memoria difensiva, datata 30.12.2020, con la quale venivano svolti articolati rilievi nei confronti della relazione ministeriale integrativa trasmessa con nota prot. n. 0016456 del 30.11.2020.

In primo luogo parte ricorrente sottolinea la diversità degli illeciti contestati al signor :

il primo (verbale n. 10958964 del 21.9.2019), relativo alla violazione dell'articolo 28 bis del Regolamento di Polizia urbana che sanziona il solo fatto di chiedere l'elemosina;

il secondo (verbale n. 10958942 del 21.9.2019), relativo all'articolo 9, comma 1, della legge n. 48/17 (d.l. n. 14/2017), che sanziona le condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, limitano la libera accessibilità e la fruizione di determinati luoghi.

Dichiarano che, a differenza di quanto affermato dalla relazione ministeriale, l'articolo 28 bis del Regolamento non trae origine dalle politiche di sicurezza sancite dal decreto legislativo n. 14 del 2017, anche in relazione al fatto che lo stesso era stato inserito nel Regolamento comunale molto tempo prima dell'emanazione della citata normativa nazionale.

E ancora ribadiscono che la norma del Regolamento sarebbe illegittima perché l'ordinamento non consentiva la repressione di per sé della mendicità non invasiva e non violenta, non potendo trovare la propria base giustificativa nelle disposizioni del richiamato decreto legge e nella considerazione che la Corte Costituzionale (sent. n. 519/1995) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 670, comma 1, del codice penale.

Tra l'altro, evidenziano come i decreti sicurezza avevano dato rilevanza all'accattonaggio non per il tramite dei poteri locali, ma introducendo l'articolo 669 bis del codice penale che sanziona soltanto l'esercizio molesto dell'accattonaggio.

Tenuto conto delle succitate argomentazioni difensive, la Sezione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che il Ministero dell'interno, anche previa acquisizione dell'avviso sul punto del Comune di Verona, curasse di prendere

espressa, motivata ed autonoma posizione su tutti i rilievi e le argomentazioni formulate dai ricorrenti nella memoria difensiva del 30.12.2020, rendendo, tramite relazione integrativa, articolate controdeduzioni alla stessa da trasmettere alla Sezione.

8.-Con l'ultima relazione integrativa, trasmessa anche ai ricorrenti, il Ministero ha riferito che con la memoria del 19 febbraio 2021, il comune di Verona ha rilevato che il citato art. 28 bis è stato inserito con particolare riguardo alle ragioni di decoro urbano, come evidenziato dal Titolo III Nettezza, Decoro e Ordine del Centro abitato sotto cui è rubricato l'art. 28 bis del Regolamento. La disciplina dell'accattonaggio ivi prevista, pertanto, intende tutelare il decoro urbano nella sua accezione più ampia, comprensiva, quindi, dell'accattonaggio non molesto.

L'Ente locale resistente ha evidenziato, inoltre che "tale comportamento, lesivo del decoro cittadino, è ancor meno giustificato se si considera che il comune di Verona ha attivato da anni un servizio di accoglienza presso strutture pubbliche o private convenzionate, rivolte a persone prive di abitazioni".

Considerato in diritto:

1.- Preliminarmente, la Sezione scrutina le eccezioni sollevate dall'Amministrazione.

2.- Il Collegio respinge l'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell'Associazione ricorrente.

A riguardo si osserva che il ricorso è proposto dal diretto interessato che si assume parte lesa dei provvedimenti municipali avversati e quindi per ciò stesso ammissibile. Ma anche l'Associazione Avvocato di Strada, cofirmataria del gravame, è legittimata a proporre il presente ricorso.

Infatti, scopi dell'Associazione sono il promuovere l'attività di assistenza legale gratuita a persone senza fissa dimora, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale, ed anche il promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone.

Del resto occorre tenere conto che il Consiglio di Stato, nell'annullare un'ordinanza sindacale contingibile e urgente volta a sanzionare la mendicità nel territorio comunale, con parere n.02581/2016 del 9.12.2016, ha già riconosciuto la legittimazione ad agire della stessa Associazione, in relazione:

- “all’art. 2 dello Statuto (versato in atti) che, tra l’altro, prevede espressamente sia l’assistenza legale gratuita alle persone senza fissa dimora e sia la promozione di iniziative volte ad affermare e promuovere i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora e svantaggiate, nonché favorire l’integrazione;

-alle iscrizioni nei prescritti registri ed in particolare: nell’elenco delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n.215 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità; nell’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di -Bologna (Pgn.82209/2008l del 22.04.2008); nel registro provinciale/regionale del volontariato di Bologna (atto prot. N. 126744/2008 del 27.03.2008);

Inoltre sussiste un collegamento stabile con il territorio di riferimento.

3.- In relazione all’eccepito difetto di giurisdizione non è dubbio che esso vada dichiarato avuto riguardo ai verbali contravvenzionali e all’atto concernente la determinazione della sanzione. Tuttavia va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo avuto riguardo alla richiesta di annullamento dell’ordine di allontanamento del ricorrente e del presupposto art.28 bis del Regolamento di Polizia municipale di Verona.

4.-Infondata è pure l’eccezione di tardività del ricorso con riferimento all’art.28 bis del citato Regolamento.

Detto articolo presenta indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, la tipologia di comportamento da vietare e sanzionare.

Come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, rispetto agli atti di contenuto normativo (tra i quali evidentemente rientra il regolamento

oggetto del giudizio), è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (in tal senso – e in relazione alla materia che ne occupa -: Cons. Stato, V, sent. 1926 del 2016; id., V, 2294 del 2016; id., V, 2913 del 2016; id., V, 4130 del 2016).

La Sezione è dell'avviso che non sussistano ragioni per discostarsi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato.

L'atto applicativo, oltre a radicare l'interesse al ricorso, determina, inoltre, come si è accennato, anche la legittimazione a ricorrere. L'interesse all'annullamento del regolamento, invero, all'interno della "categoria" o della "classe" dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adesposta (nella sostanza un interesse diffuso); esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo. Fino al momento dell'adozione dell'atto applicativo, quindi, il termine per l'azione di annullamento non può decorrere, perché non sono ancora sorte, per il singolo concessionario, le (necessarie) condizioni dell'azione, ovvero l'interesse al ricorso e la legittimazione al ricorso.

Nel caso di specie l'interesse si concretizza con gli atti impugnati e, per quanto concerne la competenza di questo giudice amministrativo, con l'ordine di allontanamento avversato in questa sede, tenuto conto che l'ordine di allontanamento è correlato al contestato e sanzionato accertamento dell'accattonaggio non invasivo.

5.- Esaminate le questioni preliminari, la Sezione passa quindi a scrutinare i profili di merito del gravame.

6.- La presente questione riguarda un verbale di allontanamento della Polizia municipale di Verona elevato nei confronti del sig. .... persona senza fissa dimora, il quale chiedeva l'elemosina fermo e seduto a terra con il capo chino, in maniera del tutto passiva, senza arrecare disturbo ai passanti con atteggiamenti

violenti o importunanti; come confermato dalle relazioni del Comune di Verona e dal Ministero dell'interno.

7.-Nel provvedimento avversato si fa genericamente riferimento a condotte limitative della fruibilità dei luoghi, ma dagli atti non si ricava assolutamente un comportamento molesto, come del resto confermato dalle relazioni del Comune e del Ministero, dalle quali trova, viceversa, conferma la circostanza che il ricorrente, fermo e seduto a terra, chiedeva l'elemosina in maniera del tutto passiva e senza arrecare disturbo ai passanti con atteggiamenti violenti o importunanti.

8.- Non è dubbio, quindi, che la vicenda trae origine dalla volontà della Polizia municipale di sanzionare, ai sensi dell'art.28 bis del Regolamento, e impedire che si protraesse oltre, il comportamento del ricorrente che in centro cittadino chiedeva l'elemosina, tuttavia senza atteggiamenti molesti.

8.-Orbene, l'art. 28 bis, rubricato "Divieto di accattonaggio" del Regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 220 del 20 marzo 1990, pone un divieto assoluto di chiedere l'elemosina su tutto il territorio comunale senza alcuna distinzione delle forme e delle modalità con le quali viene effettuata.

L'articolo 28 bis dispone, in particolare, quanto segue:

*"In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico-culturali e lungo le principali strade che conducono al centro città non sono consentiti accattonaggio e richiesta di elemosine.*

*Il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:*

- a) intero territorio della 1^ Circoscrizione;*
- b) presso le intersezioni stradali;*
- c) all'interno e in prossimità dei mercati rionali;*
- d) nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;*
- e) davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;*
- f) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;*
- g) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari."*

Sono anche dettate le norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

9.- A riguardo, si sottolinea che la sanzione della mendicità "semplice" prevista dall'art. 670, primo comma, del codice penale, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 519/95, che si è espressa come segue:

*"Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che senza indulgere in atteggiamenti di severo moralismo non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a "nascondere" la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli. ..Ma la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza, e la società civile consapevole dell'insufficienza dell'azione dello Stato ha attivato autonome risposte, come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d'essere, e la loro regola, dal valore costituzionale della solidarietà. .."*

Con la medesima sentenza la Suprema Corte ha, viceversa, fatta salva la disposizione del secondo comma dell'art. 670 che riguardava una serie di figure di mendicità invasiva.

Il reato di mendicità "invasiva" è stato poi cancellato dal legislatore nel 1999, senza introdurre alcuna sanzione amministrativa.

Successivamente, in data 3 dicembre 2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. decreto sicurezza, le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo: si tratta della legge 1º dicembre 2018, n. 132, intitolata *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per*

*l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.*

Il legislatore, nel confermare il contenuto del decreto legge, ha aggiunto, in sede di conversione, due nuovi reati in materia di contrasto alle forme di accattonaggio.

In particolare, ha fatto ingresso nel codice penale, con l'introduzione nel decreto sicurezza dell'art. 21 quater, la fattispecie di reato di cui all'art. 669-bis c.p. che sanziona l'esercizio molesto dell'accattonaggio. E, con la modifica apportata dall'art. 21-quinquies, è stata novellata la rubrica del delitto ex art. 600-octies c.p. (precedentemente “Impiego di minori nell'accattonaggio”), ora denominata “Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio”, ed è stato aggiunto un nuovo comma, volto a sanzionare anche la condotta di colui che “organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisce a fini di profitto”.

10.- A ciò si aggiunga che, al momento dell'adozione del citato art. 28 bis, nell'ordinamento giuridico non era neanche più prevista come illecita la mendicità invasiva molesta, e non è possibile utilizzare un regolamento comunale per riempire asseriti vuoti normativi.

11.-Né può essere condiviso l'argomento difensivo del Comune secondo cui la disposizione avversata trova il proprio fondamento nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città». In disparte la circostanza che la stessa è stata approvata ad anni di distanza dalla introduzione dell'art.28 bis, non può non constatarsi che la stessa non prevede il divieto assoluto di mendicità, tra le misure volte ad assicurare il decoro urbano.

La legge richiamata punta, invece, a valorizzare le iniziative e le collaborazioni anche interstituzionali volte a favorire la promozione sociale e a eliminare i fattori di marginalità e esclusione sociale, non certo a punirle quando esse non

costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica. All'art. 4 prevede che:

1. *Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, ( anche urbanistica, sociale e culturale, ) e recupero delle aree o dei ( siti degradati ). L'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione (della cultura ) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze è funzioni.*

E' vero che la legge, all'articolo 9, introduce il DASPO urbano, ma esclusivamente nei confronti di chi impedisce l'accessibilità a spazi individuati, nel rispetto peraltro di un preciso iter procedimentale.

12.- Per le considerazioni sussposte le censure di parte ricorrente sono fondate e il ricorso avverso l'ordine di allontanamento e l'art.28 bis del Regolamento di polizia urbana del Comune di Verona deve essere accolto.

13. Nella parte in cui sono impugnati gli altri atti prima citati, invece, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta secondo la disciplina della *traslatio iudicii*.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

N. 00706/2020 AFFARE

all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.

L'ESTENSORE  
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE  
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Argiolas

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

